

## **GUIDA ALL'ACCONTO IVA 2013: SCADENZA AL 27 DICEMBRE 2013**

di Celeste Vivenzi

Come di consueto entro il prossimo **27 dicembre 2013** scade il pagamento dell'acconto Iva per il **2013** nella misura prevista dell'88%. Il calcolo può essere effettuato attraverso le seguenti diverse metodologie.

**1) METODO STORICO:** prevede il pagamento dell'88% di quanto pagato nella liquidazione Iva del quarto trimestre 2012 (da calcolare sommando l'acconto versato e il saldo versato l'anno successivo).

**2) METODO PREVISIONALE:** si versa l'88% dell'Iva effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2013 o sul quarto trimestre 2013 (calcolo in via generale difficile da ipotizzare con il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto).

**3) METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE:** si versa il 100% dell'IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20/12/2013 (occorre considerare l'IVA A DEBITO e a CREDITO relativa alle operazioni annotate dal 01/12 al 20/12/2013 (se contribuenti con liquidazione mensile) ovvero dal 1/10 al 20/12/2013 (nel caso di contribuenti con liquidazione trimestrale) e, ai fini di un calcolo corretto, bisogna considerare anche l'Iva relativa agli acquisti e alle vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate e il Contribuente deve conservare apposita liquidazione periodica effettuata alla data del 20 Dicembre 2013 al fine di poter dimostrare il calcolo effettuato.

**TABELLA PRATICA DI CALCOLO CON IL METODO STORICO**

<b>CONTRIBUENTI MENSILI</b>	88% RIFO HH12 RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DICEMBRE 2012
<b>CONTRIBUENTI TRIMESTRALI</b>	88% RIFO VL 38 - VL 36 + VH13 RELATIVO AL DEBITO DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2012 SENZA CONSIDERARE GLI INTERESSI PARI ALL'1%.
<b>TRIMESTRALI SPECIALI</b> (AUTOTRASPORTATORI E DISTRIBUTORI CARBURANTE)	88% DEL RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE DEL 4 TR.2012 O DEL MESE DI DICEMBRE 2012.

**TABELLA PRATICA DI CALCOLO CON IL METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE**

<b>SI IPOTIZZI UN CONTRIBUENTE MENSILE CHE HA REGISTRATO DAL 01 AL 20 DICEMBRE 2013 LE SEGUENTI OPERAZIONI:</b> IVA VENDITE 10.000 - IVA ACQUISTI 5.500	SI IPOTIZZI INOLTRE CHE IL CONTRIBUENTE DEBBA ANCORA FATTURARE OPERAZIONI CON IVA PARI A EURO 2.000 PER MERCE GIA' CONSEGNATA IN DATA 20.12.2013
<b>CALCOLO ACCONTO IVA DA VERSARE</b>	IVA VENDITE 12.000 MENO IVA ACQUISTI EURO 5.500 = TOTALE DA VERSARE EURO 6.500 PER IL PERIODO CHA VA DAL 01 AL 20.12.2013 (SI VERSA IL 100% DEL DOVUTO).

**TABELLA PRATICA DI CALCOLO CON IL METODO PREVISIONALE**

<b>ACCONTO CON IL METODO PREVISIONALE</b>	IL CONTRIBUENTE DEVE STIMARE IL DEBITO DOVUTO RELATIVO AL 4 TR.2013 O AL MESE DI DICEMBRE 2013 E PAGARE L'88% DI TALE IMPORTO AL NETTO DI EVENTUALI INTERESSI DELL'1%.
<b>CONSEGUENZE DI UN CALCOLO ERRATO</b>	L'ACCONTO CALCOLATO CON IL METODO PREVISIONALE NON DEVE RISULTARE INFERIORE ALL'88% DELL'IVA DOVUTA (in caso di omesso versamento dell'acconto IVA, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al <b>30% dell'importo non versato FATTO SALVO IL RICORSO ALLA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO</b> ).

Cogliamo l'occasione, con il presente contributo, per ripassare alcune regole, risolvere dubbi e casistiche che potrebbero ritornare utili ai fini del calcolo pratico del suddetto acconto.

**SOGGETTI CHE SONO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DELL'ACCONTO IVA**

Sono esclusi dall'adempimento i seguenti soggetti :

- Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2013 o che hanno cessato l'attività nel 2013 entro il 30.09.2013 se trimestrali o entro il 30.11.2013 se mensili;**
- Soggetti che nel mese di Dicembre 2012 o nel quarto trimestre 2012 hanno chiuso il periodo con un credito IVA ovvero che prevedono di risultare a credito per il quarto trimestre 2013 o per il mese di dicembre 2013;**
- **Soggetti di cui al REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (sia coloro che hanno iniziato l'attività nel 2013 e sia coloro che ne sono usciti con decorrenza 2013 );**

- CONTRIBUENTI EX MINIMI 2012: ovvero coloro che** nel 2012 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2013 hanno applicato il regime ordinario (per obbligo o per opzione);
- soggetti che adottano il regime contabile naturale super-semplificato** (ovvero coloro che sono fuoriusciti dal regime dei minimi per mancanza dei requisiti ma che conservano i requisiti di fatturato ecc.);
- Imprese AGRICOLE** con volume d'affari annuo **inferiore ai 7.000 EURO**;
- Imprese che esercitano attività di intrattenimento** di cui all'art. 74 c. 6 del DPR n. 633/72;
- **Associazioni che applicano** il regime forfetario di cui **alla Legge n. 398 del 1991**;
- soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro.**

#### **ANALISI DI ALCUNE CASISTICHE PARTICOLARI**

#### **CONTRIBUENTE CHE RISPETTO AL 2012 NELL'ANNO 2013 HA VARIATO IL REGIME DI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA**

Nel caso di specie occorre procedere nel seguente modo :

- 1)PASSAGGIO DA REGIME TRIMESTRALE AL REGIME MENSILE:** il CONTRIBUENTE deve versare con il “dato storico” **1/3** dell'imposta versata in sede di **dichiarazione IVA 2013** (4° trimestre 2012);
- 2)PASSAGGIO DA REGIME MENSILE A REGIME TRIMESTRALE:** il **contribuente dovrà confrontare** il “dato previsionale” del 2013 con il “dato storico” del 2012 rappresentato da quanto versato nei mesi di **ottobre - novembre - dicembre 2012** al **netto dell'eventuale eccedenza detraibile** risultante dalla liquidazione relativa al mese **di dicembre 2012.**

#### **ESEMPIO PRATICO**

#### **PASSAGGIO DA REGIME TRIMESTRALE AL REGIME MENSILE**

IVA VERSATA NEL 4 TRIMESTRE 2012 AL NETTO DEGLI INTERESSI PARI AL 1% : 12.000 EURO

calcolo acconto 2013 : **12.000 euro / 3 = 4.000**

**ACCONTO DA VERSARE = 4.000 X 88% = IVA EURO 3.520**  
**ESEMPIO PRATICO**

### **PASSAGGIO DA REGIME MENSILE A REGIME TRIMESTRALE**

**IVA versata nei mesi di OTTOBRE- NOVEMBRE – DICEMBRE 2012**  
**euro 10.000**

**CALCOLO ACCONTO IVA 2013 : EURO 10.000 X 88% = IVA DOVUTA**  
**EURO 8.800**

### **UTILIZZO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DI CONTABILITÀ SEPARATE**

Il versamento riguarda tutte le attività gestite in contabilità separata quale somma algebrica (debiti meno crediti) delle basi imponibili di riferimento che potrebbero essere sia mensili e sia trimestrali a seconda del volume di affari (i.e.: Contabilità imposta per obbligo al contribuente che esercita attività professionale con liquidazione trimestrale e attività commerciale con liquidazione mensile). Il versamento , nel caso di specie, va effettuato con codici tributo diversi in presenza di periodicità che non coincidono.

### **I SOGGETTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI**

E' facoltà del contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità determinare l'acconto nella misura **del 66,67% in luogo dell'88%** per il  **mese di dicembre 2013** (con riferimento pertanto alle registrazioni di novembre 2013).I contribuenti o soggetti passivi d'imposta (mensili) che affidano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre in essere l'adempimento se dall'annotazione risulta un credito d'imposta o un debito d'imposta non superiore a euro 154,93, in quanto i due terzi di detto ammontare risulta pari a euro 103,29 e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l'effettuazione dell'acconto.

**GLI AUTOTRASPORTATORI E IL CALCOLO DELL' ACCONTO IVA 2013**  
**Anche per questi soggetti il calcolo può essere effettuato con: METODO STORICO:** si determina l'acconto Iva con riferimento al **debito del 4° trimestre 2012**; **METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE:** si determina l'IVA a debito mediante la **somma** delle fatture emesse del 3° trimestre 2013 annotate **dal 1/10 al 20/12** e delle fatture emesse dal **1-10 al 20-12** anche se registrate **nel 1° trimestre 2014**; **METODO PREVISIONALE:** si determina con **certezza l'IVA dovuta per il 4° trimestre 2013.**

Tuttavia si ricorda che per questi soggetti le **fatture emesse** per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali possono essere **annotate** entro il **trimestre successivo** a quello di emissione spostando di fatto l'esigibilità dell'imposta secondo la data di registrazione dell'operazione senza l'applicazione dei canonici interessi dell'1% (**TRATTASI DI UNA FACOLTA' E NON DI UN OBBLIGO**).

#### **ESEMPIO PRATICO**

**FATTURA EMESSA IN SETTEMBRE CON IVA DI EURO 10.000**  
IL CONTRIBUENTE REGISTRA LA FATTURA NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO E L'IVA RELATIVA CONFLUIRA' NELLA LIQUIDAZIONE DEL QUARTO TRIMESTRE AVENTE SCADENZA **16 febbraio 2014 (il cliente invece registra e detrae l'iva della fattura in oggetto nel mese di settembre 2013).**

#### **LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORDATE**

In caso di liquidazione volontaria e di procedure concorsuali l'acconto risulta essere dovuto e può essere ricalcolato con il **metodo previsionale a cura del Liquidatore o del Commissario giudiziale.**

#### **LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

L'Acconto IVA, come noto, non si può rateizzare e , in caso di impossibilità al pagamento, la norma dispone che, in caso di omesso,insufficiente o tardivo versamento dell'acconto, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al **30% dell'importo non versato**. I contribuenti che non effettuano il versamento **entro il termine del 27/12/2013 possono ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso** (sempre se non siano già iniziati accessi, ispezioni,

verifiche...) con la seguente modalità :

**-SANZIONE VERSAMENTO: da 0,2% a 2,8%** entro 14 giorni dalla scadenza (si applica lo 0,2% per ogni giorno di ritardo); **3%** tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza; **3,75%** oltre 30 giorni dalla scadenza ma sempre entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (**di regola entro il 30/9/2014**);

**-INTERESSI: nella misura del 2,5% annuo.**

**-COME COMPILARE IL MODELLO F24: CODICE TRIBUTO 6013 o 6035; SANZIONE CODICE TRIBUTO 8904 ANNO 2013; INTERESSI CODICE TRIBUTO 1991 ANNO 2013.**

### **RIFLESSI PENALI DELLA SCADENZA DEL 27 DICEMBRE 2013**

La scadenza del **27 Dicembre 2013** è da tenere in considerazione anche per un altro aspetto molto importante ovvero: **"E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni l'omesso versamento dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, sempre che l'ammontare superi l'importo di 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta"**. Il reato di omesso versamento IVA, per importi superiori ai 50.000 Euro, si consuma infatti a partire **dal 27/12 dell'anno successivo** a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi/IVA come previsto dalla sentenza **della Corte di Cassazione, sezione III penale, n. 38619 del 2/11/2010**. Appare quindi fondamentale **verificare quanto sopraindicato e, se del caso, provvedere ad effettuare un versamento d'imposta al fine di rientrare nel limite imposto dalla normativa per evitare i rischi penali.**

23 novembre 2013

Celeste Vivenzi